

ALLEGATO " B " AL N. 49.391 DI RACCOLTA
S T A T U T O
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione:
"SISTEMI TERRITORIALI SPA".

ARTICOLO 2

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Padova.

2.2 Con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei soci, siccome competente per legge, potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea degli Azionisti.

ARTICOLO 4

4.1 La Società ha per oggetto:

- a) l'esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o cose, anche in regime di concessione e per conto di terzi, con qualsivoglia mezzo e modalità, nonché tutte le relative attività di gestione delle reti;
- b) la progettazione, la realizzazione, il recupero, la ristrutturazione e la gestione, anche in regime di concessione e per conto di terzi, di lavori, opere ed infrastrutture civili, industriali, stradali, ferroviarie, idroviarie, idrauliche, portuali, intermodali;
- c) le attività di sistemazione del territorio e di bonifica, di escavazioni di bacini ed alvei, di esecuzione di ogni tipo di lavori e di intervento sugli immobili comunque connessi all'attività sociale;
- d) le attività di gestione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, idroviarie, intermodali, portuali, nonché l'eventuale riscossione degli introiti conseguenti dall'attività sociale, rinvenienti anche dallo sfruttamento di diritti di passaggio, dal rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni delle sedi delle idrovie, delle loro pertinenze ed accessori;
- e) l'organizzazione, la produzione, la gestione e la vendita dei servizi di trasporto e di logistica integrata;
- f) l'assunzione, la partecipazione, la realizzazione, la gestione di operazioni connesse all'oggetto sociale mediante lo strumento della finanza di progetto;
- g) la gestione di appalti di lavori e di servizi e la conduzione di attività di servizi, connessi all'attività

sociale, anche per conto di terzi;

h) la gestione di tutti i servizi e le attività commerciali, anche nei confronti del pubblico, comunque connessi con il trasporto di persone e/o cose, o ad esso funzionali;

i) lo svolgimento di servizi inerenti l'oggetto sociale, per conto di terzi sia pubblici sia privati, connessi alla realizzazione di attività e di opere, con esclusione della progettazione;

l) lo svolgimento di attività nei settori dei sistemi informatici e di comunicazione connessi all'attività sociale.

4.2 La Società potrà acquisire, vendere e permutare beni mobili, macchinari ed immobili, nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari - comprese la concessione di fidejussioni e garanzie anche a favore di terzi - ritenute utili ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Restano escluse le operazioni d'intermediazione finanziaria e di raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio del credito e, in genere, tutte le attività riservate alle imprese bancarie ed ai soggetti operanti nel settore finanziario.

4.3 La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita, direttamente come indirettamente, per mezzo di raggruppamenti di imprese, di società controllate o collegate, delle quali la Società potrà promuovere la costituzione, ovvero assumendo partecipazioni o interessenze in altre società, consorzi, imprese, enti, sia italiani sia stranieri, aventi oggetto analogo, affine, connesso o strumentale al proprio.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 6.141.995,00 (seimilionicentoquarantunomilanovecentonovantacinque virgola zero zero) in azioni del valore nominale di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) ciascuna, aventi parità di diritti.

ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative e indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto ed importa da parte degli azionisti elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, così come risulta dal Libro dei Soci.

Le azioni sono sottoscrivibili solo da enti pubblici, consorzi di enti pubblici o società interamente partecipate

da enti pubblici.

In caso di cessione in tutto o in parte delle azioni, ai soci pubblici spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alle azioni possedute. Il socio che intende cedere le azioni deve comunicare la propria intenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata al domicilio dei soci risultante dal Libro dei Soci della società.

L'offerta dovrà contenere l'esatta indicazione del numero di azioni e del prezzo richiesto per la loro vendita.

Qualora siano trascorsi trenta giorni dall'invio della raccomandata senza che uno o più soci abbiano esercitato per iscritto il loro diritto di prelazione il socio alienante potrà procedere alla vendita senza ulteriori formalità, dando però dimostrazione del prezzo incassato.

Il diritto di prelazione non spetta qualora il trasferimento sia eseguito a favore di società controllata dal socio cedente o a favore di società che controlla il socio cedente ovvero a favore di società controllata dalla stessa controllante.

ARTICOLO 6/BIS

6.1 Oltre agli eventuali casi previsti dalla legge, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

6.2 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt.2497 ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497 quater c.c.

6.3 I soci hanno altresì il diritto di recedere in relazione alle delibere di introduzione e soppressione di clausole compromissorie.

6.4 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

6.5 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

6.6 La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

6.7 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

6.8 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

6.9 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

6.10 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

6.11 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

6.12 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

6.13 Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

6.14 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

6.15 Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

6.16 Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvederà anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art.1349, comma 1 c.c.

6.17 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

6.18 Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

6.19 L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.

6.20 Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

6.21 Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

6.22 In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art.2357, comma 3 c.c..

6.23 Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

6.24 Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, commi 2, 3 e 4 c.c.; ove l'opposizione sia accolta, la società si scioglie.

ARTICOLO 7

In caso di aumenti di capitale le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, in ragione del numero di azioni da essi possedute.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, al quale spetta anche di determinare il tasso dell'interesse sui ritardati versamenti fatto salvo quanto previsto dall'art.2344 C.C.

ARTICOLO 8

La società può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di legge.

TITOLO III ASSEMBLEE

ARTICOLO 9

9.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione purché in Italia.

9.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale.

9.3 Nell'ipotesi prevista dall'art.2364 ultimo comma c.c. il termine di convocazione è elevato a centottanta giorni.

9.4 L'assemblea viene convocata mediante avviso pervenuto ai soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea con lettera raccomandata A/R o a mano, telegramma o posta elettronica riscontrata in forma scritta o comunque con modalità idonee a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima.

ARTICOLO 10

Per essere ammessi alla assemblea gli azionisti anche se iscritti nel Libro Soci devono depositare i certificati azionari almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le modalità stabilite dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 11

Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro azionista alle condizioni e nei limiti di cui all'art.2372 c.c.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono essere rappresentati in assemblea da persona anche non azionista, designata mediante delega scritta.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, il diritto di intervento all'assemblea ed in genere compiere quanto demandatogli per legge.

ARTICOLO 12

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente ove nominato, in difetto di che i presenti a maggioranza eleggono il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dalla maggioranza dei presenti a meno che il verbale non debba essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 13

Per la validità della costituzione delle assemblee sia ordinarie che straordinarie, tanto in prima quanto in seconda convocazione e per la validità delle relative deliberazioni valgono le norme di Legge e del presente statuto.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano a meno che la maggioranza dei presenti richieda la votazione

per appello nominale.

Per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voti è eletto il designato più anziano di età.

Per le variazioni del presente statuto, le relative delibere assembleari dovranno essere assunte con un quorum non inferiore all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 14 - BIS

L'assemblea ordinaria ha la competenza definita dall'art. 2364 del codice civile.

Spetta all'Assemblea Ordinaria dei soci l'autorizzazione degli atti necessari alla realizzazione del business plan predisposto dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, da concedere "una tantum" in via generale e preventiva in sede di presentazione dello stesso.

L'Amministratore Unico o il Presidente è tenuto ad informare il Segretario Generale per la Programmazione, con cadenza semestrale, in relazione allo stato della società e dei servizi prestati e in ordine al compimento delle attività effettuate in adesione al Business Plan autorizzato dall'Assemblea, nonché a riferire delle attività urgenti, non previste dal Business Plan, che si presentassero necessarie ed indifferibili per garantire l'espletamento delle attività funzionali al compimento degli scopi sociali.

L'assemblea - altresì - autorizza le operazioni di: concessione di garanzie reali o personali, emissione di lettere di patronage o similari di importo superiori a 200.000,00 Euro da rilasciare a favore di società non controllate; acquisto, alienazione, dismissione a qualsiasi titolo, di rami d'azienda necessari per l'esercizio dei servizi pubblici affidati dagli Enti pubblici soci; acquisto, alienazione dismissione di beni immobili e rami d'azienda, quando il valore delle transazioni sia superiore al 5% del patrimonio netto.

La competenza dell'assemblea straordinaria è definita dall'art. 2365 del codice civile.

L'emissione di obbligazioni convertibili e non convertibili, nei limiti ed ai sensi dell'art. 2412 c.c. nonché nel rispetto delle previsioni dello Statuto, viene deliberata dalla Assemblea Straordinaria.

E' riservata alla competenza dell'Assemblea Straordinaria l'emissione di strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali e l'emissione di prestiti obbligazionari.

TITOLO IV

AMMINISTRATORE UNICO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15

15.1 La società è amministrata, a scelta dell'assemblea e in accordo con la normativa vigente in materia, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

15.2 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli

previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente statuto.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri i quali durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art.2383 Codice Civile.

15.4 La composizione dell'organo di amministrazione sarà rispettosa di quanto previsto dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma del c.c., dalle Pubbliche Amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15.5 Qualora gli amministratori abbiano al tempo stesso un rapporto di lavoro con la società, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

15.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art.2386 Codice Civile. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

15.7 Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, l'intero organo decade.

15.8 Potranno essere revocati dalla carica, integrando una giusta causa di revoca, gli amministratori che dolosamente o negligenzemente violino gli obblighi su di loro gravanti in virtù della legge e del presente statuto.

15.9 Nell'ipotesi di sostituzione di uno o più dei componenti l'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, la sostituzione dovrà essere effettuata in modo da garantire il rispetto della quota di cui al punto 15.4.

15.10 Quanto concerne la cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli amministratori non espressamente disciplinato dal presente Statuto è regolato a norma di legge.

ARTICOLO 16

Presidente del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

16.2 Il Presidente:

-ha poteri di rappresentanza della società ai sensi dell'art.23 dello Statuto;

II - presiede l'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'art.

12 dello Statuto;

III - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione a' sensi dell'art.17 e dell'art.18 dello Statuto;

IV - verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

V - esercita tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 17

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato in Italia, anche fuori della sede sociale, dal Presidente, ovvero, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente e - previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima o, in caso d'urgenza, anche a mezzo di telegramma o e-mail almeno 2 (due) giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo.

17.3 I componenti l'organo amministrativo possono parteciparvi intervenendo a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento e la possibilità, per ciascuno di essi, di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di esprimere, oralmente il proprio avviso su tutti gli argomenti, di deliberare con contestualità.

17.4 Le riunioni del Consiglio, laddove qualcuno dei componenti vi intervenga a distanza con i criteri e le modalità di cui al punto 17.3, si considerano svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 18

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 19

Costituzione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

19.2 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

ARTICOLO 20

Poteri dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione

20.1 La gestione della società spetta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione che è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salva la necessaria autorizzazione preventiva dei soci per il compimento degli atti di gestione di cui all'art. 14 - bis del presente statuto.

20.2 Annualmente l'Amministratore Unico o il consiglio di amministrazione predispone il business plan da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione in particolare:

20.2.1 definisce le scelte gestionali della società relative anche a costituzioni di società, acquisizioni, costituzioni e cessioni di partecipazioni sociali, di aziende e rami d'azienda, nonché di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività sociale nei limiti comunque di quanto indicato al precedente art. 14 - bis;

20.2.2 dispone in materia di fidejussioni e garanzie nei limiti comunque di quanto indicato al precedente art. 14 bis;

20.2.3 nomina i dirigenti ed i procuratori speciali della società per singoli atti fissandone i relativi poteri, attribuzioni e compensi.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione attribuisce le deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.

20.4 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potrà nominare il Direttore Generale della società le cui funzioni verranno esercitate sotto il controllo del medesimo organo.

20.5 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potrà nominare il/i Direttore/i e/o il/i responsabile/i di esercizio della rete ferroviaria.

ARTICOLO 21

Competenze del Presidente e del Consigliere Delegato

21.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad un solo amministratore ed al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea proprie competenze nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. e nel rispetto comunque delle norme di legge di tempo in tempo vigenti.

ARTICOLO 22

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina per ciascuna seduta il Segretario, anche tra persone estranee all'organo amministrativo.

ARTICOLO 23

Rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente o, in caso di suo impedimento od assenza, al Vice Presidente.

ARTICOLO 24

Remunerazione degli Amministratori

24.1 L'Assemblea ordinaria degli azionisti delibera in merito ai compensi degli amministratori.

24.2 Tali deliberazioni, una volta prese, saranno valide anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione.

24.3 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività societarie, anche di rappresentanza, loro richieste dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione e di volta in volta svolte.

24.4 E' fatto divieto di corrispondere agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività; è fatto divieto inoltre, corrispondere ai componenti gli Organi Sociali trattamenti di fine mandato.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 25

25.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

25.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei componenti il collegio.

25.3 La composizione del Collegio Sindacale sarà rispettosa di quanto previsto dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma del c.c., dalle Pubbliche Amministrazioni indicate

all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

25.4 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. e dell'art. 2409 bis c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione in modo da garantire il rispetto della quota di cui al punto 25.3

25.5 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nella carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

25.6 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

25.7 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art.17 del presente statuto.

TITOLO VI DEL CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 25/BIS

Il controllo contabile e la revisione legale dei conti sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 26

Esercizio sociale

26.1 Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione formerà il progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 27

Gli utili di esercizio, dopo l'assegnazione a riserva legale del 5% (cinque per cento) nei modi e nei termini di cui all'art.2430 C.C., saranno posti a disposizione dell'assemblea per la assegnazione del dividendo agli azionisti o per altre destinazioni.

ARTICOLO 28

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in

cui siano diventati esigibili sono prescritti
a favore della società.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29

In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone i poteri e compensi.

ARTICOLO 30

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Firmato: MARCO GRANDI

NICOLA CASSANO NOTAIO (L.S.)